



PROVINCIA DI BELLUNO

AUTORIZZAZIONE AMBIENTALE N. 59 DEL 15/07/2024

OGGETTO: D.Lgs. 03/04/2006, n. 152 e smi, L.R. 21/01/2000, n. 3 e smi. Ditta: Casagrande Daniele s.r.l. Rinnovo dell'autorizzazione unica art. 208 n. 60 del 15/07/2014 all'esercizio dell'impianto di recupero rifiuti non pericolosi, sito in Via dell'Industria n. 11, Zona Industriale Paludi, Alpago (BL).

IL DIRIGENTE

VISTO il D.Lgs. 03/04/06, n. 152 e ss.mm.ii. - “Norme in materia ambientale”;

VISTA la L.R. 21/01/2000, n. 3 e smi - “Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti”;

VISTA la Legge 02/11/2019 n. 128, di modifica dell'art. 184-ter “Cessazione della qualifica di rifiuto” del D.Lgs. 152/06 e smi;

VISTO il D.L. 31/05/2021 n. 77, convertito con L. 108/2021, di modifica dell'art. 184-ter “Cessazione della qualifica di rifiuto” del D.Lgs. 152/06 e smi;

VISTE le “Linee Guida SNPA n. 23/2020 Delibera del Consiglio del 06/02/2020 per l'applicazione della disciplina End of Waste di cui all'art. 184-ter del D.Lgs 152/2006” e successivo aggiornamento di cui alle Linee Guida SNPA n. 41/2022 Delibera del Consiglio del 23/02/2022;

VISTO il D.Lgs. 24.03.2014, n. 49 - “Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)”;

VISTO il Decreto del MATTM 22/09/2020, n. 188 - “Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto da carta e cartone, ai sensi dell'art. 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”;

VISTA la nota della Regione Veneto prot. n. 415862 del 08/09/2022 - “Orientamenti regionali sull'applicazione del DM 188/2020 recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto da carta

Pag. 1

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. L'originale è in formato digitale, qualunque stampa dello stesso costituisce mera copia, salvo che sia dichiarata conforme all'originale.

e cartone”;

RICHIAMATI, per quanto applicabili al caso in oggetto:

- il D.L. n. 113 del 04/10/2018, convertito con modificazioni con L. 01/12/2018, n. 132, recante disposizioni in materia di piani di emergenza esterna degli impianti che esercitano attività di stoccaggio e lavorazione rifiuti;
- la circolare del Ministero dell'Ambiente n. 1121 del 21/01/2019 recante “Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi”;
- la circolare del Ministero dell'Ambiente n. 2730 del 13/02/2019 recante “Disposizioni attuative dell'art. 26-bis, inserito dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132 - prime indicazioni per i gestori degli impianti”;
- il DPCM 27 agosto 2021 “Approvazione delle linee guida per la predisposizione del piano di emergenza esterna e per la relativa informazione della popolazione per gli impianti di stoccaggio e trattamento dei rifiuti”;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2721 del 29/12/2014: “Garanzie finanziarie a copertura dell'attività di smaltimento e recupero rifiuti”

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 988 del 09/08/2022 “Approvazione dell'aggiornamento del Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e speciali”;

VISTE la Deliberazione del Consiglio Regionale n. 107/2009 e la Deliberazione di Giunta Regionale n. 842/2012: Piano di Tutela delle Acque; la Deliberazione della Giunta Regionale n.80 del 27/01/2011 Allegato A – “Norme tecniche di attuazione del Piano di Tutela delle Acque - Linee guida applicative”;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e smi - Testo Unico Enti Locali;

VISTO il DPR n. 28/12/2000 n. 445 - Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa.

VISTO il decreto n. 1 del 05/01/2024 del Presidente della Provincia di Belluno, che ha confermato alla sottoscritta l'incarico di direzione del Settore “Acque Ambiente Cultura”;

VISTA la richiesta della Ditta Casagrande Daniele srl, ricevuta in data 18/01/2024 con prot.Prov. n. 1443, di rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio dell'impianto di recupero rifiuti non pericolosi, sito in Via dell'Industria n. 11, Zona Industriale Paludi, Alpago (BL) senza la necessità di apportare modifiche all'impianto e alla sua gestione;

DATO ATTO che con nota prot. Prov. n. 2558 del 31/01/2024 è stato comunicato, alla ditta Casagrande Daniele s.r.l, l'avvio del procedimento per il rilascio del rinnovo dell'autorizzazione dell'impianto di recupero di rifiuti in oggetto;

CONSIDERATA l'istruttoria eseguita dai competenti Uffici, dalla quale risulta che:

- la Ditta Casagrande Daniele srl è autorizzata, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06, all'esercizio dell'impianto in oggetto con provvedimenti n. 60 del 15/07/2014, modificata con autorizzazione n. 135 del 10/12/2015 e n. 87 del 20/10/2023;
- i provvedimenti vigenti dell'impianto comprendono l'autorizzazione ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs 152/06, allo scarico, nella condotta acqua bianche, delle acque meteoriche di prima e di seconda pioggia, di dilavamento dei piazzali, previo trattamento in impianto di depurazione;
- la domanda di rinnovo (acquisita a prot.Prov. n. 1443 del 18/01/2024) dell'autorizzazione non contempla alcuna richiesta di modifiche e a essa è allegata la seguente documentazione:

Pag. 2

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. L'originale è in formato digitale, qualunque stampa dello stesso costituisce mera copia, salvo che sia dichiarata conforme all'originale.

- Dichiarazione dei requisiti soggettivi del Legale Rappresentante;
- Dichiarazione dei requisiti soggettivi del Responsabile Tecnico;
- Dichiarazione di disponibilità esclusiva dell'area;
- Dichiarazione di invarianza rispetto a quanto autorizzato;

- in data 05/07/2024, personale del Servizio Ecologia di questa Provincia ha eseguito un sopralluogo di cui al verbale prot. prov n. 19086 del 10/07/2024, dal quale non risultano particolari difformità o criticità nella gestione dell'impianto rispetto quanto autorizzato.

- agli atti della Provincia ci sono le seguenti garanzie finanziarie prestate dalla Ditta in riferimento alla vigente autorizzazione all'esercizio dell'impianto, ai sensi della DGRV n. 2721/2014 sopra richiamata:

- polizza fideiussoria N. 47005/96/781958258 stipulata con Unipol Sai Assicurazioni spa;
- polizza RC Inquinamento N. 1/39665/60/172027453, stipulata con Unipol Sai Assicurazioni spa;

- secondo quanto disposto dall' autorizzazione vigente, l'impianto è così organizzato:

- **CARATTERISTICHE STRUTTURALI DELL'IMPIANTO:**

L'impianto si estende su una superficie complessiva di circa 5.126 mq composto da una superficie coperta: 1.828,54 mq costituiti da 1728 mq circa di capannone industriale tamponato solamente lungo il lato Nord e da 100 mq circa adibiti ad uffici, servizi e spogliatoio, e una superficie scoperta (piazzale esterno): 3.297,46 mq circa, interamente pavimentati in cls e dotati di una rete di raccolta e trattamento delle acque meteoriche. Lungo tutta l'estensione del lato Est del piazzale è presente una tettoia che permette lo stoccaggio di rifiuti al riparo dagli agenti atmosferici.

- **ORGANIZZAZIONE FUNZIONALE DELLE AREE DELL'IMPIANTO:**

"A" Area di Messa in Riserva R13 rifiuti in arrivo e deposito EOW e rifiuti in partenza;
 "A1" Area esterna di Messa in Riserva R13 rifiuti in arrivo e deposito EOW e rifiuti in partenza;
 "B" Area di deposito plastica imballata e sfusa;
 "C" Area operativa di selezione, cernita e alimentazione pressa (carta, cartone, plastica);
 "C1" Area operativa di selezione e cernita di carta cartone e plastica;
 "D" Area di deposito carta e cartone imballati e sfusi (EOW);
 "D1" Area di deposito carta e cartone imballati e sfusi (EOW);
 "F1" Area di scarico e trattamento rifiuti metallici;
 "F2" Area di deposito metalli ferrosi selezionati;
 "F3" Area di deposito metalli non ferrosi selezionati;
 "G" Area di scarico, selezione e cernita altre tipologie di rifiuti;
 "H" Area deposito legno selezionato;
 "H1" Area deposito legno selezionato;
 "I" Area adibita a deposito temporaneo dei rifiuti propri derivanti dalle operazioni di recupero e destinati ad altri impianti.

- **ATTIVITA' AUTORIZZATE:**

Le attività autorizzate, come definite dall'Allegato C alla Parte IV del D.Lgs n. 152/2006 e smi, riguardano solo rifiuti non pericolosi e sono:

- recupero (R3) di rifiuti non pericolosi e messa in riserva ad esso funzionale (R13), con selezione, eliminazione delle impurezze e di materiali contaminati, compattamento (R12) per la produzione di materia prima secondaria (EOW) per l'industria cartaria; la Ditta ha predisposto le procedure previste dal Sistema di Gestione Ambientale, adeguate nel rispetto delle prescrizioni

imposte dal DM 188/2020 in materia di EOW a matrice carta e cartone;

- attività di messa in riserva (R13) con eventuale selezione e cernita e disassemblaggio per la separazione delle sole parti metalliche e plastiche (R12) di rifiuti non pericolosi, da avviare a recupero presso altri impianti;

- l'attività R12 consisterà in:

- selezione e cernita: operazioni di selezione e cernita dei rifiuti, finalizzate alla separazione del materiale indesiderato e alla produzione di frazioni merceologiche omogenee destinate a recupero. L'attività di selezione e cernita migliora la qualità merceologica del rifiuto in ingresso. Le singole frazioni merceologiche ottenute verranno classificate con il codice CER della famiglia 1912 più appropriato in base alla composizione merceologica del singolo materiale;

- disassemblaggio: operazioni di disassemblaggio dei rifiuti costituiti da RAEE non pericolosi, finalizzate esclusivamente alla separazione delle sole parti metalliche e plastiche;

- riduzione volumetrica (pressatura idraulica): è previsto di ridurre la pezzatura e/o adeguare volumetricamente i rifiuti al fine di ottimizzarne il trasporto e il recupero. La natura del rifiuto non viene modificata e il codice EER del rifiuto ridotto volumetricamente in uscita resta il medesimo dei singoli rifiuti in ingresso. L'operazione di riduzione volumetrica viene svolta con l'ausilio del macchinario di pressatura in dotazione all'impianto stesso, collocato in area coperta, all'interno del capannone industriale. L'operazione di R12 "riduzione volumetrica", può essere svolta su tutte le tipologie di rifiuti in ingresso all'impianto che siano tecnicamente pressabili e sui rifiuti prodotti dalla selezione e cernita. A seconda delle proprie esigenze gestionali, la Ditta potrà decidere di volta in volta se sottoporre a pressatura i rifiuti oppure gestirli allo stato sfuso.

- accorpamento: stoccaggio all'interno di un unico cumulo/contenitore, di rifiuti con medesimo codice EER, medesime caratteristiche merceologiche, destinati al medesimo procedimento di recupero, ma provenienti da produttori diversi;

La ditta non svolge alcuna attività di R12 miscelazione in deroga e R12 miscelazione non in deroga, come definite nell'Art. 187 del D.lgs 152/06 e nella D.G.R.V. 119 del 07 febbraio 2018, come riportato nella relazione tecnica (Rev.01) acquisita a prot. Prov. n.13430 del 27/05/2022;

● MACCHINARI UTILIZZATI

Per l'esercizio dell'attività di recupero rifiuti la Ditta utilizza i seguenti macchinari:

- macchina operatrice semovente munita di benna a polipo, utilizzata prevalentemente per la movimentazione interna dei materiali trattati, per le fasi di carico e scarico degli automezzi e per le operazioni di selezione e cernita meccanizzate;
- pressa imballatrice, installata stabilmente all'interno dell'area del fabbricato, utilizzata per i processi di adeguamento volumetrico dei materiali;

● POTENZIALITA' DELL'IMPIANTO:

La potenzialità massima dell'impianto è la seguente:

- quantità massima di rifiuti sottoposti giornalmente all'operazione di recupero R3: 20 t/giorno;
- quantità massima di rifiuti sottoposti giornalmente all'operazione di recupero R12: 80 t/giorno;
- quantità annua massima di rifiuti conferibili all'impianto: 21.000 t/anno
- capacità massima istantanea di stoccaggio di rifiuti in impianto: 500 t di rifiuti non pericolosi;

● TIPOLOGIE DI RIFIUTO TRATTABILI IN IMPIANTO:

Pag. 4

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. L'originale è in formato digitale, qualunque stampa dello stesso costituisce mera copia, salvo che sia dichiarata conforme all'originale.

I rifiuti conferibili sono classificati come non pericolosi e provengono da attività industriali, attività artigianali, attività di servizio, attività di costruzione e demolizione, raccolte differenziate di rifiuti urbani e rifiuti speciali, impianti di autodemolizione autorizzati ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006, ai sensi del D.Lgs n. 209/2003 e dell'art. 231 del D.Lgs n. 152/2006;

- **SCARICHI IDRICI:**

L'attività di recupero rifiuti non pericolosi svolta dalla Ditta, nell'attuale configurazione impiantistica, produce le seguenti acque reflue:

- 1) "Acque meteoriche" di dilavamento delle superfici coperte: sono convogliate alla rete stradale mediante condotta separata rispetto a quelle delle acque meteoriche;
- 2) "Acque meteoriche" di dilavamento del piazzale scoperto (superficie di circa 3.000 mq) impermeabile, adibito a gestione materiali (rifiuti e materiale che cessa la qualifica di rifiuto) e viabilità interna e parcheggio, sono raccolte mediante un sistema organizzato in caditoie e convogliano il refluio ad un sistema di raccolta che differenzia il destino delle acque meteoriche di "prima pioggia" da quello di "seconda pioggia", secondo quanto autorizzato dalla Provincia di Belluno con Autorizzazione n. 60 del 15.07.2014. La separazione delle acque meteoriche di "prima pioggia" da quelle di "seconda pioggia" è realizzata per mezzo di un pozzetto ripartitore posto a monte degli impianti di depurazione.

Acque meteoriche di prima pioggia

Dal pozzetto ripartitore le acque meteoriche di "prima pioggia" passano al sistema di trattamento della prima pioggia costituito da:

- Bacino di accumulo avente lo scopo di trattenere l'intero volume d'acqua corrispondente ai primi 5mm di pioggia uniformemente distribuiti sull'intera superficie scolante;
- Pozzetto parzializzatore di portata previsto per alimentare la successiva sezione di disoleazione con uniformità nell'intervallo di tempo necessario allo smaltimento delle acque di prima pioggia;
- Bacino di separazione degli oli dotato di filtro a coalescenza, studiato ed equipaggiato per favorire la flottazione delle sostanze leggere e la loro successiva raccolta;
- Vasca di rilancio nella quale è posizionata l'elettropompa sommergibile;
- Mediante elettropompa sommergibile le acque pretrattate vengono prelevate automaticamente ed inviate all'impianto chimico fisico. Le acque dapprima vengono fatte passare attraverso un apposito dissolutore dinamico, all'interno del quale vengono iniettati, a pH controllato, i reagenti chimici di flocculazione. L'intimo contatto fra questi ed i reflui permette la disaggregazione delle sostanze colloidali presenti in emulsione e favorisce la formazione degli idrossidi dei metalli eventualmente in soluzione assicurandone così l'abbattimento. Successivamente alla fase di reazione/flocculazione si ha la decantazione ove avviene la separazione per gravità delle acque chiarificate dai fanghi di processi. I fanghi estratti tramite elettrovalvola dal fondo del decantatore vengono convogliati in apposite maniche filtranti e subiscono un processo di disidratazione al termine del quale possono essere inviati allo smaltimento tramite ditte terze specializzate. Le acque chiarificate vengono preventivamente riprese tramite elettropompa e convogliate all'interno di una colonna di filtrazione a carboni attivi ad elevato potere adsorbente.
- Le acque in uscita dall'impianto chimico-fisico vengono convogliate preventivamente ad un pozzetto di campionamento e successivamente alla rete stradale la quale confluisce in un corpo idrico (Canale RAI).

Acque meteoriche di seconda pioggia

Per il trattamento delle acque meteoriche di "seconda pioggia", è presente un sistema di

trattamento costituito da disoleatore (portata nominale 40 l/sec) dotato di filtro a coalescenza. A seguito del trattamento descritto, le acque meteoriche di "seconda pioggia" previo passaggio in un pozzetto di campionamento, sono scaricate sulla condotta stradale, la quale confluisce in un corpo idrico superficiale (Torrente RAI).

La Ditta è regolarmente autorizzata ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs 152/06 con Autorizzazione n. 60 del 15/07/2014, rilasciata dalla Provincia di Belluno, allo scarico delle acque meteoriche di prima e di seconda pioggia in corpo idrico superficiale.

Allo scarico devono essere rispettati i valori limite previsti dalla Tab. 3 – All. 5 alla parte Terza del D.Lgs 152/06 colonna "scarico in acque superficiali"; il controllo analitico sulle acque prelevate sia dal pozzetto di campionamento della prima pioggia, sia dal pozzetto di campionamento della seconda pioggia, vengono regolarmente eseguiti dalla Ditta con cadenza semestrale.

Rete raccolta spanti all'interno del fabbricato

Tutta la superficie coperta è dotata di opportune pendenze atte al convogliamento di eventuali liquidi nel sistema di raccolta formato da caditoie, canalette e pozzetti stagni. Nella vasca a tenuta stagna confluiscono principalmente i liquidi derivanti dalla pulizia e dal lavaggio delle superfici interne. Questi vengono periodicamente allontanati mediante ditte terze specializzate. Lo schema di smaltimento delle acque dei piazzali è riportato nella planimetria datata 18/01/2023, acquisita al prot. prov.le n. 6630 del 01/02/2013, che è di riferimento al presente provvedimento.

- **EMISSIONI IN ATMOSFERA:**

Le tipologie di rifiuti gestite dalla Ditta presentano tutte stato fisico solido non pulverulento. Le fasi di trattamento dei rifiuti consistono in operazioni di selezione, cernita e riduzione volumetrica realizzate manualmente o mediante l'ausilio di macchinari a tecnologia standardizzata.

Le fasi di riduzione volumetrica dei rifiuti vengono realizzate mediante un macchinario di pressatura, dunque, mediante attrezzature che non portano alla formazione significativa di polveri nell'atmosfera. In fase di esercizio, quale misura cautelativa atta ad impedire il rilascio di polveri durante le fasi di movimentazione e di lavorazione dei rifiuti, la Ditta effettua quotidianamente la pulizia delle aree pavimentate sia interne che esterne, dove vengono gestiti i rifiuti.

- **PREVENZIONE INCENDI:**

La Ditta è in possesso di regolare Certificato di Prevenzione Incendi rilasciato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Belluno (Prot. n. 5689 del 22/04/2020), da rinnovare entro il 09/04/2025.

- **RUMORE:**

Tenuto conto della Determinazione Costitutiva N. 498 del 20/05/2022 e della documentazione prodotta dalla ditta Casagrande Daniele srl, ricevuta in data 10/03/2022 al prot. Prov. 5986, nell'ambito del procedimento di screening VIA, non si rilevano criticità per quanto riguarda la valutazione dell'impatto acustico.

L'attività svolta dalla Ditta risulta conforme ai valori limite indicati nel Piano di Zonizzazione Acustica comunale

RITENUTO

➤ che, per quanto di competenza, e sulla base dell'istruttoria eseguita dai competenti uffici, non vi siano motivi ostativi per procedere al rilascio del provvedimento di rinnovo richiesto;

➤ opportuno sostituire, con questo provvedimento, la precedente autorizzazione n. 87 del 20/10/2023

AUTORIZZA

Art. 1) E' rilasciato il rinnovo dell'autorizzazione n. 87 del 20/10/2023 all'esercizio dell'impianto di recupero di rifiuti non pericolosi (di seguito denominato "impianto"), sito in Via dell'Industria 11, Z.I. Paludi, in Comune di Alpago, individuato al foglio 20, mappale 340, sub 3 e sub 4, nel rispetto delle prescrizioni di cui ai successivi articoli;

Art. 2) INTESAZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE E TECNICO RESPONSABILE:

La presente autorizzazione è intestata alla ditta Casagrande Daniele srl (di seguito denominata "Ditta"), C.F. e P.IVA. 04352960266, con sede legale in Via Aleardo Aleardi 37/A, in Comune di Vittorio Veneto (TV).

L'impianto deve essere gestito da un tecnico responsabile, il cui nominativo è stato comunicato dalla Ditta con nota datata 17/01/2024, acquisita al prot. prov.le n. 1443 del 18/01/2024. Ogni eventuale variazione del nominativo deve essere tempestivamente comunicata alla Provincia, ad ARPAV-DAP di Belluno e al Comune di Alpago.

Art. 3) VALIDITA' E RINNOVO DELL'AUTORIZZAZIONE:

La presente autorizzazione ha validità fino al 31/07/2034 ed è rinnovabile. A tal fine, almeno centottanta giorni prima della scadenza, deve essere presentata alla Provincia apposita domanda di rinnovo dagli aventi titolo.

Il presente provvedimento, a partire dalla data della sua emissione, sostituirà la vigente autorizzazione n. 87 del 20/10/2023 all'esercizio dell'impianto, in scadenza al 31/07/2024.

Ogni modifica dell'impianto è soggetta ad autorizzazione preventiva, da parte di questa Provincia, sia che si tratti di varianti sostanziali in corso di esercizio, che comportino modifiche a seguito delle quali l'impianto non è più conforme all'autorizzazione rilasciata, sia che si tratti di modifica delle modalità di esercizio dell'impianto.

Art. 4) GARANZIE FINANZIARIE:

Entro il 31 luglio 2024, pena la sospensione di questo provvedimento, la ditta Casagrande Daniele s.r.l. deve presentare alla Provincia le garanzie finanziarie previste dalla DGRV n. 2721 del 29.12.2014. Si precisa che la garanzia fideiussoria, anche sotto forma di appendice alla fideiussione richiamata nelle premesse, dovrà essere prestata per la durata pari alla durata dell'autorizzazione o per periodo comunque non inferiore a 3 anni + 2 di validità ai fini dell'escussione, fatto salvo che il suo rinnovo deve intervenire prima della scadenza della polizza stessa, pena la sospensione del presente provvedimento.

Deve essere altresì trasmessa alla Provincia, annualmente, copia della quietanza di pagamento della polizza RC inquinamento richiamata in premessa.

Art. 5) LAY-OUT ORGANIZZATIVO DELL'IMPIANTO:

Il lay-out organizzativo dell'impianto è rappresentato nell'elaborato denominato "Tavola 2 - Lay-out impiantistico stato di progetto - 27/02/2022" che, allegato al presente provvedimento, ne costituisce parte integrante e sostanziale.

TITOLO I - RIFIUTI

Art.6) Le tipologie di rifiuti trattabili presso l'impianto, le operazioni di recupero autorizzate, la quantità massima istantanea di rifiuti stoccabili (R13 messa in riserva) per singola area dell'impianto, nel rispetto della capacità massima istantanea di stoccaggio dell'impianto e l'indicazione delle rispettive aree di stoccaggio autorizzate, sono individuate nella seguente tabella:

Aree impianto (riferimento TAV. 2-Lay-out impiantistico stato di progetto - 27/02/2022)	EER	Descrizione tipologia rifiuto trattabile	Operazioni di recupero	Quantità massima istantanea stoccabile - R13 messa in riserva (tonnellate)
A	150101 200101 191201	Carta e cartone e imballaggi di carta e cartone	R13 - R12 accorpamento	135 t
	020104 070213 120105 150102 160119 170203 191204 200139	Materiali plastici, plastica e imballaggi di plastica		
	030101 030105 150103 170201 191207 200138	Legno e imballaggi in legno		
	110501 120101 120102 120103 120104 120199 150104 160106 160116 160117 160118 160122 170401 170402 170403 170404	Metalli e imballaggi metallici		

	170405 170406 170407 170411 191002 191202 191203 200140			
	150105 150106	Imballaggi compositi e imballaggi in materiali misti		
	170101 170102 170103 170107 170802 170904	Rifiuti dalle attività di costruzione e demolizione		
	160214 160216 200136	RAEE non pericolosi		
	160103	Pneumatici fuori uso		
	200307	Rifiuti (urbani) ingombranti		
	200301	Rifiuti urbani non differenziati		
	101112 150107 160120 170202 191205 200102	Vetro e imballaggi di vetro		
	170604	Materiali isolanti		
	EoW	EoW di carta e cartone	deposito EoW	120 t
A1	150101 200101	Carta e cartone e imballaggi di carta e cartone	R13 - R12 accorpamento	80t

	191201			
	020104 070213 120105 150102 160119 170203 191204 200139	Materiali plastici, plastica e imballaggi di plastica		
	030101 030105 150103 170201 191207 200138	Legno e imballaggi in legno		
	110501 120101 120102 120103 120104 120199 150104 160106 160116 160117 160118 160122 170401 170402 170403 170404 170405 170406 170407 170411 191002 191202 191203 200140	Metalli e imballaggi metallici		
	150105 150106	Imballaggi compositi e imballaggi in materiali misti		
	170101	Rifiuti dalle		

	170102 170103 170107 170802 170904	attività di costruzione e demolizione		
	160214 160216 200136	RAEE non pericolosi		
	160103	Pneumatici fuori uso		
	200307	Rifiuti (urbani) ingombranti		
	020304 190501 200108 200201	Rifiuti organici e biodegradabili		
	040209 040221 040222 191208 200110 200111	Rifiuti tessili (max 10 t)		
	101112 150107 160120 170202 191205 200102	Vetro e imballaggi di vetro		
	200301	Rifiuti urbani non differenziati		
	170604	Materiali isolanti		
	EoW	EoW di carta e cartone	Deposito EoW	120 t
B	150102 191204	Materiali plastici, plastica e imballaggi di plastica	R 13 - R 12 accorpamento	65 t
C	150101 191201 200101	Carta e cartone e imballaggi di carta e cartone	R13 - R12 accorpamento - R12 selezione e	5 t

			cernita - R12 pressatura - R3	
	020104 070213 120105 150102 150106 160119 170203 191204 200139	Materiali plastici, plastica e imballaggi di plastica	R13 - R12 accorpamento - R12 selezione e cernita - R12 pressatura	
	150103 191207 200138	Legno e imballaggi in legno		
	150104 191202 191203 200140	Metalli e imballaggi metallici		
	150105 150106	Imballaggi compositi e imballaggi in materiali misti		
	160103	Pneumatici fuori uso		
	200307	Rifiuti (urbani) ingombranti		
	200301	Rifiuti urbani non differenziati		
	191201 191204 191207 191212	Rifiuti prodotti in impianto in attesa di essere pressati	Deposito temporaneo	
C1	150101 191201 200101	Carta e cartone e imballaggi di carta e cartone	R13 - R12 accorpamento - R12 selezione e cernita - R3	5 t
	020104 070213 120105 150102 160119 170203 191204 200139	Materiali plastici, plastica e imballaggi di plastica	R13 - R12 accorpamento - R12 selezione e cernita	
D	EoW	EoW di carta e cartone	Deposito EoW	300 t
D1	EoW	EoW di carta e cartone	Deposito EoW	300 t

F1	110501 120101 120102 120103 120104 120199 150104 160106 160116 160117 160118 160122 170401 170402 170403 170404 170405 170406 170407 170411 191002 191202 191203 200140	Metalli e imballaggi metallici	R13 - R12 accorpamento - R12 selezione e cernita	15 t
F2	191202	Metalli	R13	70 t
F3	191203	Metalli	R13	50 t
G	150101 200101 191201	Carta e cartone e imballaggi di carta e cartone	R13 - R12 accorpamento - R12 selezione e cernita Per i soli RAEE: R12 disassemblaggio	15 t
	020104 070213 120105 150102 160119 170203 191204 200139	Materiali plastici, plastica e imballaggi di plastica		
	030101 030105 150103 170201 191207 200138	Legno e imballaggi in legno		
	150105 150106	Imballaggi misti		
	200307	Rifiuti (urbani)		

		ingombranti		
	160103	Pneumatici fuori uso		
	160214 160216 200136	RAEE non pericolosi		
	200301	Rifiuti urbani non differenziati		
	020304 190501 200108 200201	Rifiuti biodegradabili		
	170101 170102 170103 170107 170802 170904	Rifiuti dalle attività di costruzione e demolizione		
	170604	Materiali isolanti	R13 - R12 accorpamento	
	101112 150107 160120 170202 191205 200102	Vetro e imballaggi di vetro		
H	150103 191207	Legno e imballaggi in legno	R13 - R12 accorpamento	50 t
H1	150103 191207	Legno e imballaggi in legno	R13 - R12 accorpamento	10 t
I	Rifiuti non pericolosi propri e prodotti dall'attività di recupero e destinati ad altri impianti		deposito temporaneo	
QUANTITA' DI RIFIUTI MASSIMA ISTANTANEA STOCCABILE (escluso EoW)				500 t

Art. 7) OPERAZIONI DI RECUPERO AUTORIZZATE

Le operazioni di recupero/smaltimento autorizzate presso l'impianto sono:

- **R13** "Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti)";
- **R12** "Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11", consistente nelle operazioni di: selezione, cernita, riduzione volumetrica/pressatura, disassemblaggio dei rifiuti costituiti da RAEE non pericolosi (finalizzato alla separazione delle sole parti metalliche e plastiche), accorpamento;
- **R3** "Riciclaggio/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi", al fine di produrre EoW a matrice cartacea conformi alla normativa di settore.

La ditta non svolge alcuna attività di R12 miscelazione in deroga e R12 miscelazione non in deroga, come definite nell'Art. 187 del D.lgs 152/06 e nella D.G.R.V. 119 del 07 febbraio 2018.

Art. 8) POTENZIALITA' DELL'IMPIANTO

La potenzialità massima dell'impianto è la seguente:

- quantità massima di rifiuti sottoposti giornalmente all'operazione di recupero R3: 20 t/giorno;
- quantità massima di rifiuti sottoposti giornalmente all'operazione di recupero R12: 80 t/giorno;
- quantità annua massima di rifiuti conferibili all'impianto: 21.000 t/anno
- capacità massima istantanea di stoccaggio di rifiuti in impianto: 500 t di rifiuti non pericolosi;

Art. 9) EoW DA CARTA E CARTONE: Attività di recupero di rifiuti ai sensi dell'art. 184-ter del D.Lgs. 152/06 e DMATTM N. 188 del 22/09/2020

La Ditta è autorizzata, ai sensi dell'art. 184-ter del D.Lgs. 03/04/2006 n. 152 e smi, all'attività di recupero R3 di rifiuti di carta e cartone, finalizzata alla produzione di End of Waste ai sensi del Decreto Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 188 del 22/09/2020. La Ditta è tenuta al rispetto di quanto disposto dal richiamato DMATTM N. 188 del 22/09/2020, nonché dalla nota della Regione Veneto prot. n. 415862 del 08/09/2022 - *"Orientamenti regionali sull'applicazione del DM 188/2020 recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto da carta e cartone"*.

La gestione dell'attività di recupero deve avvenire secondo quanto riportato nel documento di progetto denominato "Istruzione Operativa gestione rifiuti carta e cartone - Rev. 0 - datato 12/03/2021", acquisito al prot. prov.le n. 13430 del 27/05/2022, ad eccezione del tempo di conservazione del campione del lotto di EoW analizzato che è fissato in 1 anno, in conformità alla nota della Regione Veneto sopra richiamata.

La Ditta è tenuta a compilare la "Dichiarazione di conformità dell' EoW" prodotto, utilizzando il modello previsto dall'Allegato 3 del DM 188/2020. L'analisi di conformità sull' EoW prodotto dovrà essere effettuata con cadenza semestrale e comunque al variare delle caratteristiche dei rifiuti in ingresso all'impianto. La dichiarazione di conformità deve essere trasmessa alla Provincia e all'ARPAV-DAP di Belluno con frequenza corrispondente a quella delle analisi sull' EoW, dovrà essere conservata in impianto per 3 anni dal rilascio della dichiarazione medesima e, in ogni caso, per almeno 1 anno dall'uscita dell' EoW dall'impianto. I campioni di EoW analizzati devono essere conservati in impianto per un periodo pari a 1 anno.

Art. 10) PRESCRIZIONI PER L'ESERCIZIO DELL'IMPIANTO

a) La Ditta è tenuta al rispetto di quanto stabilito con Determinazione Costitutiva N. 498 del 20/05/2022, con la quale è stata determinata la non assoggettabilità alla procedura di "Valutazione di Impatto Ambientale" dell'istanza di modifica della Ditta, in conformità al parere del Comitato Tecnico Provinciale VIA n. 4 del 19/05/2022, di seguito riportato: *"in generale si prescrive che tutti gli impegni assunti dal Proponente con la presentazione della domanda, della documentazione e delle successive integrazioni trasmesse si intendono vincolanti ai fini della realizzazione dell'opera. Si prescrive inoltre l'adozione di tutte le misure di mitigazione indicate nello Studio Preliminare Ambientale"*;

b) Il conferimento dei rifiuti all'impianto deve avvenire secondo le seguenti modalità operative e gestionali:

- i rifiuti in ingresso possono essere ricevuti esclusivamente a seguito di specifica OMOLOGA del rifiuto che, ove necessario, deve essere accompagnata anche da certificazione analitica. L'omologa deve consentire di individuare con precisione le caratteristiche chimiche e merceologiche del rifiuto e le eventuali caratteristiche di pericolosità in relazione al processo produttivo che lo ha generato. L'omologa deve essere riferita ad ogni singolo lotto di produzione di

rifiuti ad eccezione di quelli conferiti direttamente dal produttore iniziale e provenienti continuativamente da un'attività produttiva ben definita e conosciuta, nel qual caso l'omologa può essere effettuata ogni dodici mesi e, comunque, ogni qualvolta il ciclo produttivo di origine subisca variazioni significative. Qualora i rifiuti provengano da impianti di stoccaggio ove sono detenuti a seguito di conferimento in modo continuativo da singoli produttori, l'omologa del rifiuto può essere effettuata ogni dodici mesi e, comunque, ogni qualvolta il ciclo produttivo di origine subisca variazioni significative, a condizione che sia sempre possibile risalire al produttore iniziale. L'omologa del rifiuto deve essere inoltre effettuata ogni qualvolta, a seguito di verifiche all'atto di conferimento in impianto, si manifestino delle discrepanze o non conformità, di carattere non meramente formale, tra quanto oggetto dell'omologazione e l'effettivo contenuto del carico, a seguito dei controlli effettuati dalla Ditta. Copia delle omologhe dei rifiuti conferiti all'impianto deve essere conservata presso l'impianto unitamente al registro di carico e scarico, a disposizione delle autorità di controllo. Sul registro di carico e scarico rifiuti deve essere indicato il numero della relativa omologa, utilizzando lo spazio delle annotazioni;

- c)** i rifiuti gestiti presso l'impianto non devono essere radioattivi e la Ditta è tenuta ad applicare la sorveglianza radiometrica sui rifiuti in entrata all'impianto secondo le disposizioni normative vigenti;
- d)** per i rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) di cui al precedente art. 6), devono essere rispettate le disposizioni del D.Lgs. 14/03/2014, n. 49 "Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)";
- e)** nell'esercizio dell'impianto dovranno essere adottate idonee ed efficaci soluzioni tecniche atte a preservare l'ambiente da qualsiasi forma di inquinamento e di molestia verso terzi derivanti dall'esercizio dell'attività;
- f)** la messa in riserva dei rifiuti deve avvenire nelle aree allo scopo destinate, secondo le specifiche degli elaborati di progetto approvati con i provvedimenti richiamati nelle premesse; tutte le aree destinate alla messa in riserva dei rifiuti devono: essere munite di contrassegno ben visibile, secondo la normativa vigente e comunque che riporti la denominazione dell'area di deposito corrispondente al lay-out organizzativo dell'impianto di cui all'art. 5, che renda noto il contenuto a seconda delle tipologie per le quali sono destinate; possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà e alle caratteristiche dei rifiuti contenuti ed essere dotate di idonea pavimentazione;
- g)** la messa in riserva dei rifiuti deve avvenire con modalità tali da non compromettere il successivo trattamento, da evitare spandimenti e pericoli per l'incolumità degli addetti e della popolazione, nonché per l'integrità dell'ambiente naturale;
- h)** i rifiuti, dopo il trattamento, devono essere depositati nelle apposite aree, in attesa che ne sia verificata la rispondenza ai requisiti ambientali/tecnici. Nel caso le verifiche condotte portino a una non conformità delle caratteristiche ambientali/tecniche, i materiali restano rifiuti e pertanto dovranno essere gestiti come tali;
- i)** devono essere adottate tutte le misure necessarie a evitare un deterioramento, anche temporaneo o accidentale, delle situazioni igienico - sanitarie e ambientali preesistenti;
- l)** L'attività di gestione rifiuti è soggetta agli adempimenti amministrativi della normativa vigente, in particolare la tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti, dei formulari di identificazione dei rifiuti ovvero mediante l'adozione del "Registro Elettronico Nazionale sulla Tracciabilità dei Rifiuti" (RENTRI) e la dichiarazione in materia ambientale. I registri di carico e scarico dei rifiuti devono essere conservati in impianto per almeno tre anni dalla data dell'ultima registrazione. Devono essere tenuti i quaderni di cui all'art. 28, comma 2, della L.R. 3/2000, per la registrazione dei controlli di esercizio eseguiti e degli interventi di manutenzione programmata e straordinaria dell'impianto: detti registri devono essere costituiti da fogli fascicolati inamovibili, numerati e vidimati dalla Provincia.

- m)** i terzi, ai quali sono affidati i rifiuti per le successive operazioni di trasporto e/o recupero, devono essere a ciò espressamente autorizzati, ai sensi del D.Lgs. 152/06 e smi;
- n)** la gestione dei rifiuti prodotti è soggetta agli adempimenti previsti dalla normativa vigente, in particolare per l'eventuale raggruppamento in deposito temporaneo.

Devono essere inoltre osservati:

- il D.L. n. 113 del 04/10/2018, convertito con modificazioni con L. 01/12/2018, n. 132, recante disposizioni in materia di piani di emergenza esterna degli impianti che esercitano attività di stoccaggio e lavorazione rifiuti;
- la circolare del Ministero dell'Ambiente n. 1121 del 21/01/2019 recante *“Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi”*;
- la circolare del Ministero dell'Ambiente n. 2730 del 13/02/2019 recante *“Disposizioni attuative dell'art. 26-bis, inserito dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132 - prime indicazioni per i gestori degli impianti”*;
- il DPCM 27 agosto 2021 *“Approvazione delle linee guida per la predisposizione del piano di emergenza esterna e per la relativa informazione della popolazione per gli impianti di stoccaggio e trattamento dei rifiuti”*;

TITOLO II – SCARICHI IDRICI

Art. 11) SCARICHI ACQUE METEORICHE DI DILAVAMENTO

a) Gli scarichi delle acque meteoriche di dilavamento devono rispettare le seguenti condizioni:

1. **VALORI LIMITE DI EMISSIONE:** Devono essere rispettati i valori limite previsti dalla tabella 3 – allegato 5 alla parte Terza D.Lgs. 152/06 - colonna “scarico in acque superficiali”. I limiti tabellari in parola non potranno in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo;
2. **PUNTI DI PRELIEVO:** sono individuati idonei pozzetti subito a valle dei sistemi di depurazione, prima della miscelazione con acque di diversa origine, individuati con i numeri 34 e 35 nella planimetria riportante lo schema smaltimento acque dei piazzali datata 18.01.2013, inviata dalla ditta al prot. Prov. n. 6630 del 01.02.2013. Ai punti di prelievo assunti per la misurazione dovrà essere garantito l'accesso, in sicurezza, nel corso di tutto l'anno, anche all'autorità competente per il controllo;
3. **AUTOCONTROLLO:** la Ditta dovrà eseguire con cadenza annuale controlli analitici sulle acque prelevate nei punti di prelievo di cui sopra, attestando il rispetto dei limiti tabellari previsti al punto 1;
L'anno di riferimento è individuato in gennaio-dicembre.
Le modalità di campionamento sono quelle stabilite al punto 1.2 - Allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. n. 152/06.
Copia dei certificati di analisi deve essere tenuta a disposizione dell'autorità di controllo e trasmessa tempestivamente a questa Provincia solo in caso di superamento dei limiti di cui al precedente punto 1.
4. **QUADERNO DI MANUTENZIONE:** la ditta dovrà provvedere alla tenuta e compilazione del quaderno di manutenzione dei sistemi di depurazione, con pagine numerate, riportando gli estremi

del presente atto, allegando anche i certificati delle analisi periodiche effettuate. Detto quaderno può coincidere con i quaderni di registrazione previsti dall'art. 28, comma 2, della L.R. 3/2000, di cui al precedente art. 9), lett. I).

5. lo smaltimento dei materiali di risulta della depurazione deve avvenire nelle forme e nei modi previsti dal D.Lgs. n. 152 del 3.4.2006 - parte quarta, ove applicabile.

b) L'autorizzazione allo scarico s'intende rilasciata con l'obbligo dell'osservanza delle relative disposizioni normative in materia in premessa richiamate. In particolare dovrà essere richiesta all'autorità di controllo una nuova autorizzazione preventiva allo scarico nel caso l'attività sia trasferita in altro luogo ovvero l'insediamento sia soggetto a diversa destinazione d'uso, ad ampliamento o a ristrutturazione, da cui derivi uno scarico avente caratteristiche qualitativamente o quantitativamente diverse da quelle dello scarico preesistente. Nelle ipotesi in cui lo scarico non abbia caratteristiche qualitative o quantitative diverse, deve esserne data comunicazione all'Autorità competente, ai sensi dell'art. 124 - comma 12 - del D. Lgs. n. 152/2006.

TITOLO III – EMISSIONI IN ATMOSFERA

Art. 12) E' concessa l'autorizzazione alle possibili emissioni "diffuse" generate dall'esercizio delle attività e dalle attrezzature presenti in stabilimento quali macchina operatrice semovente munita di benna a polipo e pressa imballatrice.

Nella gestione e conduzione degli impianti e delle attrezzature, la Ditta deve rispettare i disposti della Parte I dell'allegato V alla parte V del D.Lgs 152/2006 relativi alle "emissioni di polveri provenienti da attività di produzione, manipolazione, trasporto, carico, scarico o stoccaggio di materiali polverulenti".

In particolare dovrà:

- mantenere una contenuta altezza di caduta del materiale/rifiuto lavorato;
- mantenere, nei punti di scarico, quanto più bassa possibile la velocità d'uscita del materiale/rifiuto trasportato;
- mantenere puliti i piazzali di manovra e gli accessi ai depositi adottando interventi idonei a prevenire il sollevamento di polveri;
- adottare idonee ed efficaci soluzioni tecniche atte a preservare l'ambiente esterno da qualsiasi forma di inquinamento e di molestia verso terzi derivanti dall'esercizio dell'attività, con particolare riguardo a fonti di inquinamento acustico e a emissioni in atmosfera.

TITOLO IV – INQUINAMENTO ACUSTICO

Art. 13) La Ditta nell'esercizio dell'impianto deve rispettare i limiti previsti dal Piano di Zonizzazione Acustica del territorio comunale.

TITOLO V – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 14) Per l'esercizio dell'impianto la Ditta ha l'obbligo di:

- rispettare e/o indennizzare i diritti e gli interessi in qualunque modo acquisiti o preesistenti da soggetti pubblici o privati nell'area interessata;
- garantire in ogni fase di utilizzo dell'impianto la sicurezza per la salute degli addetti ai lavori, dei cittadini e la salvaguardia dell'ambiente circostante;
- lasciare indenne la Provincia di Belluno da qualsiasi responsabilità derivante direttamente o indirettamente dai lavori e dall'esercizio dell'impianto.

Art. 15) Chiusura impianto

Qualora la Ditta intenda procedere alla chiusura, anche parziale, dell'impianto, dovrà provvedere al ripristino ambientale del sito e a quanto di seguito elencato:

- smaltimento di tutti i rifiuti presenti presso l'impianto;
- bonifica di tutti i contenitori (silos, containers, serbatoi, cisterne, ecc.) adibiti alla raccolta dei rifiuti e dei bacini di contenimento, con corretto smaltimento degli eventuali reflui;
- bonifica di tutti i pozzetti, vasche e tubazioni a servizio dell'insediamento produttivo e corretto smaltimento dei rifiuti ottenuti;
- smaltimento a norma di qualsiasi altro rifiuto, liquido o solido, compresi quelli derivanti dalla chiusura dell'impianto.

La chiusura dovrà essere preventivamente comunicata a questa Provincia, all'ARPAV-DAP di Belluno ed al Comune di Alpago, allegando un piano di rimozione e bonifica impianto, specificando i tempi di realizzazione, gli impianti di conferimento e i rifiuti destinati a ciascuno di essi; in caso di inottemperanza si procederà d'Ufficio, utilizzando le garanzie finanziarie prestate.

Art. 16) Disposizioni normative

La presente autorizzazione s'intende rilasciata con l'obbligo dell'osservanza delle disposizioni normative in premessa richiamate.

Sono fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi, nonché le competenze poste in carico ad altri Enti, rimanendo inoltre indenne e sollevata l'Amministrazione Provinciale da qualsiasi responsabilità per inconvenienti o danni cagionati a terzi.

Si ricorda alla Ditta che l'attività potrà essere svolta soltanto nel rispetto delle norme edilizie ed urbanistiche del Comune di Alpago. E' fatto salvo l'obbligo di acquisire le eventuali autorizzazioni, certificazioni e/o nullaosta di competenza di altri Enti ed organismi, ove necessario, con particolare riferimento al Certificato di Prevenzione Incendi rilasciato dai Vigili del Fuoco.

Questa autorizzazione non sostituisce il certificato di agibilità dell'opera.

La sorveglianza urbanistico-edilizia compete al Comune di Alpago, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 380/2001;

Art. 17) Inosservanza prescrizioni e sanzioni

Per motivi di interesse pubblico, nonché per l'inosservanza delle disposizioni di legge in materia e delle prescrizioni contenute nel presente atto, saranno applicate le sanzioni previste dalla vigente normativa e le procedure di cui all'art. 208, comma 13, del D.Lgs. 152/06 e smi.

Art. 18) Questa Amministrazione si riserva la facoltà di modificare e integrare questo provvedimento, nel caso ciò si renda necessario, anche a seguito di modifiche normative introdotte nella materia nonché in relazione agli adempimenti derivanti dalle previsioni normative indicate anche nel piano di tutela delle acque e dalle prescrizioni contenute nella presente autorizzazione. La Ditta è tenuta comunque al rispetto delle modifiche normative a decorrere dalla loro entrata in vigore nelle more dell'adeguamento del provvedimento di autorizzazione.

Art. 19) Avverso questo provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR nel termine di 60 giorni dalla data di ricevimento, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Art. 20) Copia di questo provvedimento è trasmessa alla Ditta, al Comune di Alpago, all'ARPAV - Dipartimento di Belluno, all'ARPAV - Unità Organizzativa Economia Circolare, Ciclo dei Rifiuti End of Waste e Sottoprodotti, all'ULSS 1 Dolomiti Dipartimento di Prevenzione, Servizio Igiene e Sanità

Pubblica, alla Regione Veneto - Direzione Ambiente e Transizione ecologica, al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Belluno.

Il Dirigente
dott.ssa Antonella Bortoluzzi

SCHEMA ATTO		
Settore competente	ACQUE, AMBIENTE, CULTURA	Pec: ambiente.territorio.provincia.belluno@pecveneto.it
Servizio competente	ECOLOGIA	
Dirigente responsabile	ANTONELLA BORTOLUZZI	e.mail: a.bortoluzzi@provincia.belluno.it
Responsabile del procedimento	FRANCO FIAMOI	e.mail: f.fiamoi@provincia.belluno.it
Responsabile dell'istruttoria	GIULIA TITTON	e.mail: g.titton@provincia.belluno.it